



Ai gentili Clienti

LLSS

NOTA INFORMATIVA 58/2020

OGGETTO:DECRETO SEMPLIFICAZIONI: OBBLIGO COMUNCAZIONE INDIRIZZO DIGITALE (PEC)

Gentile Cliente,

Entro il 1° ottobre 2020 occorrerà, per chi non l'abbia ancora fatto, adempiere al nuovo obbligo introdotto dal decreto Semplificazioni e comunicare l'indirizzo **PEC (alla Camera di Commercio per le società e le ditte individuali e agli Ordini per i professionisti)**.

L'**obbligo di dotarsi di PEC** non è una novità. Per le **società**, avere un indirizzo di posta elettronica certificata è obbligatorio dal lontano 2008, mentre per le **imprese individuali** dal 2012.

Un obbligo rimasto **per anni senza sanzioni**, e quindi spesso violato da società ed imprese. Il **decreto Semplificazioni**, nel prevedere la **scadenza del 1° ottobre per la comunicazione della PEC al Rel**, ha introdotto una disciplina sanzionatoria particolarmente gravosa.

Le **società che non comunicheranno l'indirizzo PEC**, ora domicilio digitale, rischiano una **sanzione pecuniaria tra i 206 ed i 2.064 euro**. Per le **imprese individuali**, la multa va da un minimo di **30 e fino a 1.548 euro**.

La novità è stata introdotta nell'insieme di misure volte a **semplificare e digitalizzare** il rapporto tra imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione, rendendo **obbligatorio comunicare la PEC** e verificarne il corretto funzionamento.

La scadenza del 1° ottobre 2020 riguarda le imprese costituite in forma societaria ed individuale **che non hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale (ex PEC) al Rel.**

Stando alle indicazioni fornite dalla **CCIAA**, le imprese dovranno:

- verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (PEC);
- controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese;
- in mancanza di un domicilio digitale attivo richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle imprese tramite la procedura semplificata e gratuita "*Pratica Semplice - iscrizione PEC*" disponibile online all'indirizzo **<https://ipecregistroimprese.infocamere.it/ipecreg/do/Welcome.action>**.

Per verificare l'iscrizione della PEC (domicilio digitale) al Registro delle Imprese, sarà necessario:

- consultare una visura aggiornata dell'impresa, scaricabile gratuitamente dal **cassetto digitale dell'imprenditore** (si accede con **SPID** o CNS);

- ricercare l'impresa sul sito www.registroimprese.it (ricercare con nome impresa) e fleggare "non sono un robot" in corrispondenza del campo PEC.

Può essere effettuata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa direttamente dal sito ipecregistroimprese.infocamere.it, oppure seguendo le istruzioni sul sito della Camera di commercio del proprio territorio. Lo studio è comunque a disposizione per ogni necessario supporto.

L'obbligo di comunicazione del domicilio digitale si applica anche ai professionisti con cassa, che in caso di omessa comunicazione rischiano **prima la diffida e poi la sospensione**.

Come già ricordato, l'obbligo di comunicazione non si applica alle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC, attivo e nella propria disponibilità esclusiva.

Restiamo a disposizione per ogni necessario approfondimento e rinviamo alla nostra circolare settimanale nr. 17/2020 pubblicata sul sito nella sezione Fisco & Tasse.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.